



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 233/16/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO DAI PARLAMENTARI MAURIZIO GASPARRI,  
RENATO BRUNETTA, PAOLO ROMANI, DEBORAH BERGAMINI,  
MARIA STELLA GELMINI E AUGUSTO MINZOLINI PER LA  
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28,  
DURANTE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E  
DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATA PER IL GIORNO 5 GIUGNO 2016**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno dell’8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTO il provvedimento del 13 aprile 2016 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016*” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTO l’esposto presentato in data 25 maggio 2016 (prot. n. 28281) dai parlamentari Maurizio Gasparri, Renato Brunetta, Paolo Romani, Deborah Bergamini, Maria Stella Gelmini e Augusto Minzolini nei confronti di La7 S.r.l. per la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo. In particolare, gli esponenti, facendo riferimento ai dati di monitoraggio pubblicati dall’Autorità sul proprio sito, denunciano “*in questi giorni di conclusione della campagna elettorale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali [...] una marcata sovraesposizione sia del Presidente del Consiglio, sia di altri membri del Governo*”, in quanto occupano «*gli spazi televisivi per trattare, con un anticipo di ben cinque mesi, argomenti diversi, riferiti prevalentemente al referendum costituzionale. Ne consegue la violazione dei principi ribaditi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, specie nella sentenza n. 155 del 24 aprile 2002, del “diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino” [...] tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari che non sono tanto quelli alla pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda, indipendentemente dal periodo di competizione elettorale, il sistema democratico*». Nel richiamare il quadro normativo di riferimento vigente in tale periodo elettorale, con particolare riguardo al dettato dell’art. 1, comma 5, della legge n. 515/1993, i segnalanti chiedono all’Autorità di «*fornire i dati sulle presenze nelle varie televisioni di esponenti politici a sostegno delle ragioni del “Sì” e del “No” in merito al referendum costituzionale, di disporre gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza degli eventuali profili di violazione delle disposizioni di legge citate*»;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la memoria trasmessa dalla società La7 S.r.l. in data 26 maggio u.s. (prot. n. 29103) in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall'Autorità in data 25 maggio 2016 (prot. n. 28429) nelle quali si rileva quanto segue:

- nel merito La7 S.r.l. rappresenta che nei considerata dell'esposto in oggetto viene richiamato l'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 che dispone che la presenza di esponenti di partiti, soggetti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è limitata alle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica e che la stessa deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni. La società precisa quindi che la norma in questione impone alle emittenti televisive nel periodo elettorale di poter ospitare i soggetti di cui sopra solo ed esclusivamente nell'ambito dei notiziari e di programmi di informazione e di approfondimento riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, registrata secondo la normativa vigente, mentre esclude qualsiasi presenza in programmi diversi, in quanto la *ratio* della norma è proprio quella di garantire l'informazione attraverso la presenza di tali soggetti anche nel periodo elettorale, sia pure con i limiti previsti dalla legge e applicabili da un lato ai tg e ai programmi di informazione e dall'altro alla comunicazione politica e purché dette trasmissioni siano riconducibili ad una testata giornalistica registrata;
- la società precisa, peraltro, che anche il richiamo alla previsione dell'art. 9, comma 1, della legge 28/2000 appare inappropriato, in quanto lo stesso si riferisce alla comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, (p.e. campagne ministeriali attinenti ad argomenti di pubblico interesse), che è vietata nel periodo elettorale, se non strettamente necessaria, poiché potrebbe costituire una forma di pubblicità per i soggetti al Governo, ma non si applica alla presenza dei soggetti istituzionali, che infatti viene regolarmente monitorata insieme a quella dei soggetti politici;
- La7 S.r.l. fa presente inoltre che, in ogni caso, il periodo elettorale relativo al referendum costituzionale avrà inizio con l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione della consultazione popolare, che potrà aver luogo soltanto una volta decorsi tre mesi dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale ed entro i sessanta giorni successivi e che il referendum costituzionale è previsto per il mese di ottobre 2016;
- tutto ciò premesso, la società sottolinea che sta comunque provvedendo a garantire e ad assicurare un'informazione quanto più completa possibile, plurale ed equilibrata, evidentemente correlata ai temi dell'attualità e della cronaca politica, che in questi giorni hanno visto i quesiti referendari al centro del dibattito politico ed istituzionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni amministrative sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 13 aprile 2016;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 137/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

RILEVATO, alla luce del quadro normativo di riferimento e del consolidato orientamento dell'Autorità, che il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico postula il rispetto del principio della parità di trattamento al fine di assicurare l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche tenendo altresì conto degli spazi fruiti dai rappresentanti delle istituzioni cui deve essere riservato un tempo rapportato all'esercizio delle loro funzioni di governo nella misura adeguata ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO che sono attualmente in corso iniziative di raccolta delle firme per la promozione di diversi referendum;

RILEVATO che il dibattito sul referendum sulle riforme costituzionali è una delle tematiche afferenti l'attualità della cronaca politica;

CONSIDERATO che allo stato non è stato adottato alcun provvedimento di indizione di referendum e che, conseguentemente, non possono trovare applicazione le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferite al periodo referendario in quanto la relativa campagna ha inizio solo dalla data dell'indizione;

CONSIDERATO che resta comunque fermo l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati nei citati artt. 3 e 7 del *Testo unico*, da parte della società La7 S.r.l. che deve dunque assicurare la diffusione di una informazione obiettiva, completa ed imparziale;

RILEVATO che l'Autorità, nella riunione di Consiglio del 25 maggio 2016, ha rivolto un invito a tutta l'emittenza televisiva nazionale, pubblica e privata, affinché sia assicurata una informazione completa ed imparziale sul tema della raccolta delle firme referendarie attualmente in corso allo scopo di offrire all'elettorato una consapevole conoscenza delle tematiche sottese alle stesse, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

RILEVATO inoltre che, nella medesima riunione, l'Autorità ha rivolto una raccomandazione a tutte le emittenti televisive nazionali affinché le stesse, nei programmi di informazione (notiziari e programmi di approfondimento informativo) diffusi durante la presente fase elettorale, abbiano cura di assicurare una rappresentazione completa, corretta ed imparziale delle tematiche afferenti l'agenda politica del periodo, anche con specifico riferimento al dibattito sulle riforme costituzionali attualmente in corso;

RITENUTO che la società La7 S.r.l., in ossequio ai principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, avrà cura di assicurare nei programmi di informazione una trattazione completa, corretta ed imparziale dei temi dell'attualità e della cronaca politica, anche con riferimento alle tematiche referendarie e al dibattito sulle riforme costituzionali attualmente in corso;

RITENUTO pertanto per le ragioni illustrate di archiviare l'esposto presentato dai parlamentari Maurizio Gasparri, Renato Brunetta, Paolo Romani, Deborah Bergamini, Maria Stella Gelmini e Augusto Minzolini;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

di archiviare l'esposto presentato dai parlamentari Maurizio Gasparri, Renato Brunetta, Paolo Romani, Deborah Bergamini, Maria Stella Gelmini e Augusto Minzolini per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata agli esponenti e alla società La7 S.r.l.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi